



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
PESARO E URBINO  
SERVIZIO I

Pesaro, 30 settembre 2010

Prot. Nr. 13542  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del: 21/09/2010 n. 63128

Al Sindaco del Comune di FANO  
Via S. Francesco  
61032 FANO

e p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato - Ispettorato Generale di Finanza  
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica  
Settore V  
Via Boncompagni, 30  
00187 ROMA

OGGETTO: Verifica amministrativo - contabile al Comune di Fano effettuata dal 6 al 22 giugno  
2007 - (S.I. 1700)

In esito alle controdeduzioni trasmesse con nota del 21 settembre ,prot. 63128 del Comune di Fano - Settore I Risorse Umane e Tecnologiche - si trasmettono in allegato le valutazione di questa RTS.

Al fine di consentire a quest'ufficio di accertare l'avvenuta eliminazione delle irregolarità riscontrate, si invita codesta Amministrazione Comunale ad adottare ogni utile provvedimento idoneo a superare i rilievi non ancora regolarizzati e fornire, eventuale documentazione atta a dimostrare la rimozione delle irregolarità riscontrate ( es. quietanze, verbali, delibere, ecc.).

Cordiali saluti

Il Direttore Regg.  
Dott. Giovanni Di Giorgio

---

N.ro	Descrizione sintetica del rilievo	Provvedimenti adottati dal Comune di Fano -ulteriori chiarimenti ed integrazioni-	Valutazioni della RTS
1	<p>Mancato rispetto dei vincoli previsti dalla legge finanziaria 2004 in materia di personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- illegittime assunzioni a tempo indeterminato oltre il limite imposto dal DPCM 27.7.2004 ed in violazione del "blocco delle assunzioni";</li> <li>- errata rideterminazione della dotazione organica con violazione dei vincoli imposti dal DPCM 15.2.06 (pagg. 7/11).</li> </ul>	<p>Il Comune di Fano ritiene perfettamente legittimo il suo operato ove si consideri che l'art. 89, comma 5 e l'art. 91, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in linea con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedono che le attività di programmazione del fabbisogno di personale e di correlato adeguamento della dotazione organica abbiano una proiezione quanto meno triennale, fatti salvi gli adeguamenti disposti in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative che intervengono nell'arco del triennio. Il contingente di personale reclutato nel 2004, che si assume eccedente se valutato in riferimento a quanto consentito dalla norme limitative delle assunzioni vigenti in tale esercizio, è stato pienamente compensato dal sostanziale blocco delle procedure di reclutamento che il Comune di Fano, pur avendo facoltà di assumere ai sensi della normativa vigente nel 2005 e nel 2006, si è autonomamente imposto. Non ritiene quindi in alcun modo violato il limite complessivo di unità che i poteva reclutare nell'arco del triennio 2004 - 2006. Al riguardo ha precisato che le assunzioni dei vigili urbani sono effettuate in base alla dotazione organica minima prevista dall'art. 7 della Legge Regionale n.38/1998. Spiegando che la normativa regionale relativa all'organizzazione delle relative funzioni di polizia si attegga a norma di ordine pubblico.</p> <p>In relazione alla rideterminazione della pianta organica il comune fa presente di aver regolarmente operato, precisando che gli esiti di tale processo sono stati approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 341/2003, in coerenza con le previsioni dell'art. 34, commi da 1 a 3, della L. n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e del D.P.C.M. 12 settembre 2003.</p>	<p>L'Ente conferma di aver effettuato assunzioni nel 2004 oltre il limite previsto dal DPCM 27.07.2004 e dall'art. 3 comma 60 della legge Finanziaria 2004. Tuttavia precisa che a fronte delle 58 unità di personale cessate nel triennio 2003/2006 sono state assunte solo 3 unità per mobilità nel biennio 2005 - 2006. rispetto al limite di assunzioni pari al 25% delle cessazioni del triennio, previsto dal DPCM 15/02/2006.</p> <p>Fermo restando la violazione del blocco delle assunzioni per il 2004, L'Ente si è quindi adeguata in una fase successiva bloccando di fatto le assunzioni nei due anni seguenti.</p> <p>In relazione alla determinazione della pianta organica il DPCM 15/02/2006 all'art.2 prevedeva due vincoli di cui sicuramente quello relativo al divieto di effettuare incrementi di dotazioni organiche non è stato rispettato. Si ritiene che il rilievo non sia superato.</p>
2	<p>Errata determinazione dei criteri per il calcolo della spesa del personale ed esclusione di alcuni importi da considerare ai fini dell'applicazione della riduzione dell'1% rispetto alla corrispondente spesa sostenuta nel 2004 (pagg. 11/14).</p>	<p>Il Comune ritiene di aver agito nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare n. 9/2006 che <b>non interviene a dettare alcuna specifica prescrizione</b> in merito alle voci la cui mancata inclusione è contestata con la Relazione ispettiva: <b>le spese per la progettazione interna, i diritti di rogito e l'incentivo al condono</b>. Il corretto operato del Comune circa l'adozione di criteri accessori, ma conformi alla ratio della circolare 9/2006 RGS relativa al rispetto del limite di spesa è desumibile dalla sentenza della Corte Conti sez. centrale autonomie n. 16/2009. In ogni caso il confronto deve sempre avvenire con dati omogenei (delibera n.2/2010 Corte Conti sez. centrale autonomie).</p>	<p>Alla luce della Deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG della Corte dei Conti Sezione Autonomie si ritiene che il rilievo possa considerarsi superato.</p>

N.ro	Descrizione sintetica del rilievo	Provvedimenti adottati dal Comune di Fano -ulteriori chiarimenti ed integrazioni-	Valutazioni della RTS
3	<p>Errata quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività consistente principalmente: — nell'illegittimo inserimento nel fondo 2002 di risorse di bilancio stabilite in base ad indicatori definiti "ex post" e non in via preventiva in sede di contrattazione decentrata integrativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'indebita integrazione annuale del fondo in presenza di spesa di personale superiore al 39% delle entrate correnti;</li> <li>- nell'illegittima integrazione del fondo con economie realizzate da esternalizzazioni;</li> <li>- nell'anomala integrazione del fondo — anni 2003 e 2004 - con risorse variabili, erroneamente giustificata dalla realizzazione di progetti obiettivi, tra l'altro mancanti del necessario nesso diretto servizi—prestazioni-risorse, pur in presenza di consistenti economie esistenti nel fondo, sufficienti a fronteggiare le necessità di spesa;</li> <li>- nell'indebito aumento di risorse stabili (attivazione di posizioni organizzative) pur in mancanza di un incremento della dotazione organica (pagg. 16/23).</li> </ul>	<p>L'Ente ha rideterminato i valori del fondo dal 1999 come da allegato. Si fa presente che la contrattazione decentrata è stata sospesa dal 2007 ed il fondo è stato ricostituito dal DPR 333/90 (art.5) senza alcun incremento facoltativo applicando l'art. 31 CCNL 6/07/1995 che prevede la costituzione del fondo con lo "straordinario effettuato".</p>	<p>L'Ente afferma di accogliere i r.li ispettivi, tuttavia ha effettuato la rideterminazione del fondo a partire dal 1999 che non trova riscontro nelle risultanze ispettive di cui alle pagg. 16 e 17 della Relazione ispettiva. In particolare l'Ente ha rideterminato il Fondo per il lavoro straordinario in base allo straordinario effettuato, inserendo nel fondo per la produttività i risparmi ottenuti rispetto allo straordinario pagato. Tale procedura si ritiene non corretta in quanto per il personale che ha optato per la fruizione del riposo compensativo in luogo del relativo trattamento economico, le corrispondenti risorse non possono essere considerate economie, da far confluire nel fondo di cui all'art. 15, in quanto corrispondono ad un periodo non lavorato da parte del dipendente e dunque rappresentano comunque un costo. Inoltre tale procedura si ritiene non corretta in quanto la ricostruzione ex post non trova corrispondenza nei relativi bilanci dell'Ente comunale approvati negli anni in oggetto di rilievo.</p>
4	<p>Mancata riduzione del fondo ex art. 15, comma 1, lett. 1), CCNL 1.4.1999 in seguito al trasferimento del personale ATA al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decorrenza 1.1.2000 (pag. 23).</p>	<p>L'Ente ha rideterminato i valori dal 1999 come da allegato.</p>	<p>L'Ente nell'accogliere le risultanze ispettive ricostituisce il fondo secondo quanto dichiarato al punto 3, per cui valgono le stesse osservazioni ivi formulate.</p>
5	<p>Illegittima erogazione generalizzata dell'indennità servizio, prevenzione e protezione non conforme al dettato del CCNL ag. 26).</p>	<p>Il Comune afferma di aver provveduto a remunerare con l'indennità di rischio i dipendenti che svolgono contemporaneamente le seguenti funzioni:  - servizio prevenzione e protezione (inclusi sopralluoghi negli ambienti di lavoro)  - nucleo gestione emergenze  - pronto soccorso</p>	<p>Si ritiene che Comune debba procedere al recupero degli importi indebitamente erogati.</p>

SENZA DATA  
NOTTEVAZIONI TECNICHE  
E AFFRIMENTI

N.ro	Descrizione sintetica del rilievo	Provvedimenti adottati dal Comune di Fano -ulteriori chiarimenti ed integrazioni-	Valutazioni della RTS
6	<p>Irregolarità nell'implementazione del procedimento finalizzato alla progressione economica orizzontale del personale dipendente; mancato rispetto del principio di selettività meritocratica con attribuzione della progressione a tutto il personale ed indipendentemente dalla collocazione nella graduatoria (pagg. 27/28).</p>	<p>Il Comune respinge il rilievo confermando il riferimento ai principi di selettività in relazione alle progressioni orizzontali evidenziando la differenza che intercorre tra la "selezione" ed il "concorso"; a ciò si aggiunge che in materia di gestione delle risorse umane i dirigenti agiscono secondo il dettato legislativo quali "privati datori di lavoro".</p> <p>La disposizione richiamata, pertanto, si limita a definire un criterio che orienta la determinazione dei contingenti del personale ammessi a progressione, senza in alcun modo incidere sui canoni di selettività e meritocrazia regolarmente praticati dal Comune di Fano nell'applicazione dell'istituto, che sono appunto pienamente confermati dalla disposizione su cui si appunta il rilievo, nella parte in cui ribadisce "purché la relativa valutazione nell'anno di cessazione sia complessivamente almeno uguale alla sufficienza".</p> <p>Osserva peraltro che il principio relativo alla percentuale limitata di personale ammesso a selezione orizzontale è stato introdotto nell'ordinamento con la L.n. 150/2009.</p>	<p>Il rilievo non è stato superato quanto il Comune respinge il rilievo ispettivo confermando il suo operato.</p>
7	<p>Indebita erogazione di compensi al personale dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— illegittima attribuzione a personale della Polizia municipale di emolumenti atipici, non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, e per servizi prestati al di fuori dell'orario di lavoro;</li> <li>— indebita erogazione ai dipendenti di compensi atipici (partecipazione a commissioni varie e assistenza alle commissioni consiliari) in violazione del "principio di Onnicomprensività" della retribuzione del pubblico dipendente (pagg. 28/40).</li> </ul>	<p>Il Comune osserva che il principio di onnicomprensività invocato nella Relazione ispettiva (nei limiti di applicabilità dello stesso) <b>attiene al personale dirigente, ma non riguarda il personale non dirigente.</b></p> <p>Appare particolarmente ingiustificata il rilievo mosso nei confronti dell'irregolarità dei compensi per lo svolgimento di concorsi pubblici in quanto la commissione agisce, secondo unanime dottrina e giurisprudenza amministrativa, quale "organo straordinario dell'amministrazione". Occorre comunque valutare se le funzioni siano esigibili <i>ratione officij</i> in relazione alla <u>posizione di lavoro rivestita dal dipendente</u> o se prevalga l'affidamento <i>intuitu personae</i> stante il fatto che il principio di onnicomprensività dei dipendenti pubblici risulta determinato in modo quasi assoluto per la dirigenza mentre per i dipendenti vige un regime di attenuazione di detto vincolo (al riguardo si allega parere ARAN del 23/10/2002 in atti ente con p.g.51573/2002).</p> <p>L'ente dichiara di aver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interrotto gli emolumenti alla P.M.</li> <li>• Interrotto i compensi alle commissioni di appalto LL.PP.</li> <li>• interrotto i compensi ERP</li> <li>• interrotto i compensi distributori carburanti</li> <li>• sospeso i compensi delle commissioni di concorso (ritenendone comunque legittimo l'erogazione dei relativi emolumenti).</li> <li>• sospeso i compensi per l'attività di supporto del consiglio comunale e delle commissioni consiliari (ritenendone comunque legittimo l'erogazione dei relativi emolumenti salva puntuale verifica dei presupposti sopra menzionati).</li> </ul>	<p>Si ritiene che il Comune debba procedere al recupero degli importi indebitamente erogati</p>

N.ro	Descrizione sintetica del rilievo	Provvedimenti adottati dal Comune di Fano -ulteriori chiarimenti ed integrazioni-	Valutazioni della RTS
8	<p>Mancata applicazione della disciplina transitoria nel trattamento accessorio del personale dirigente, con passaggio al nuovo sistema retributivo in assenza dei presupposti fissati dalla contrattazione collettiva nazionale;</p> <p>— mancata istituzione del nucleo di valutazione ed erogazione dell'indennità di risultato, tra l'altro erroneamente prevista dalla contrattazione decentrata, nonostante la mancanza di un sistema di valutazione che indicasse, preventivamente, criteri ed obiettivi;</p> <p>- irregolare determinazione del trattamento economico con atti unilaterali, in contrasto con il CCNL;</p> <p>- applicazione del nuovo sistema retributivo al personale dirigente in mancanza delle previste condizioni contrattuali, con applicazione della retribuzione di posizione in luogo dell'indennità di funzione debitamente incrementata;</p> <p>- irregolare integrazione del trattamento accessorio effettuata con provvedimento sindacale, in contrasto con il principio di "separazione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione" (pagg. 41/44 e 63/66).</p>	<p>Il Comune di Fano ritiene di aver pienamente attuato le innovazioni organizzative cui l'art. 38, comma 3, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 che condiziona la transizione dall'indennità di funzione del D.P.R. 333/1990 alla retribuzione di posizione e di risultato dirigenziale. Il Comune si riferisce all'avvenuta istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno, e dell'affidamento di tali funzioni al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 86 del regolamento di contabilità).</p> <p>Il Comune ritiene pertanto privi di fondamento i rilievi mossi dalla Relazione ispettiva in cui si sostiene che, successivamente al 1997, il Comune di Fano continuava ad essere sottoposto al regime transitorio dell'art. 39, comma 5, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 e dell'art. 4, comma 5, del C.C.N.L. del 27 febbraio 1997.</p> <p><u>In ogni caso il Comune ritiene che la ricostruzione del fondo è conforme ai rilievi ispettivi applicando le regole di incremento del fondo solo ad avvenuta effettiva attivazione di una attività di valutazione della dirigenza indipendentemente dalla costituzione formale dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.</u></p> <p>Circa le prerogative sindacali riconosciute dalla normativa l'Ente rappresenta che il Sindaco "attribuisce e definisce" gli incarichi dirigenziali (art.50, comma n.10 del D.L.gs n.267/2000) ed il relativo trattamento economico, da determinarsi in base al CCNL e CCDI, costituisce elemento accessorio dell'attribuzione delle relative funzioni (art.19, comma n.2 del D.Lgs. n. 165/2001.) da cui non può ritenersi estraneo.</p>	<p>Il Comune dichiara di ricostituire il fondo adeguandosi ai rilievi Ispettivi, tuttavia da un confronto dell'allegato presentato dal Comune, rispetto a quanto indicato dall'Ispettore alle pag. 61-62-63 della relazione ispettiva, emergono delle differenze sostanziali sia nei valori relativi alla ricostruzione del fondo che in quelli relativi all'utilizzo.</p> <p>Si ritiene, quindi, che il Comune qualora voglia conformarsi ai rilievi Ispettivi non possa prescindere da quanto verbalizzato nelle tabelle riportate nella relazione Ispettiva.</p> <p>Si precisa, anche in questo caso, che una ricostruzione del fondo ex post non trova corrispondenza nei relativi bilanci dell'Ente comunale approvati negli anni oggetto di verifica.</p> <p>Infine sembra non conforme al dettato dell'art. 1 lettera e del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'affidamento delle funzioni proprie del Nucleo di valutazione della dirigenza al Collegio dei Revisori.</p>

N.ro	Descrizione sintetica del rilievo	Provvedimenti adottati dal Comune di Fano -ulteriori chiarimenti ed integrazioni-	Valutazioni della RTS
9	<p>Indebiti incrementi del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza in maniera non conforme al CCNL (pagg. 44/49, 52/58 e 61/63).</p>	<p>L'ente ha incrementato il valore del fondo di produttività dei dirigenti tenuto conto delle particolari responsabilità che sono state assegnate agli stessi dal relativo regolamento interno pur in presenza di una figura di vertice quale il Direttore Generale. L'affidamento alla dirigenza delle responsabilità di DATORE DI LAVORO ai sensi della L. 626 e di RESPONSABILE DELLA TUTELA DEI DATI ha comportato una maggiore diffusione di una cultura della responsabilità a vantaggio del buon andamento dei servizi (si osserva come l'affidamento di tali responsabilità comporta rilevanti e diretti rilievi penali, civili ed amministrativi in capo alla dirigenza).</p> <p>Fermo quanto sopra l'ente ritiene di dover ridurre tale incremento in base alla presenza del personale dirigenziale di ruolo rispetto al relativo anno di partenza del finanziamento (da euro 83.630,00 ad euro 40.360,00).</p> <p>Il Comune ritiene che il finanziamento storico del fondo della dirigenza non possa essere ridotto per le cessazioni dal servizio (salvo il trasferimento ad altro ente) mentre debbono essere congruamente ridotti i relativi finanziamenti facoltativi.</p> <p>L'Ente cita in tal senso numerose previsioni contrattuali e legislative che di seguito si riportano:</p> <p>a) tutti i CCNL affermano in modo esplicito e chiaro che i soggetti interessati sono solo i dirigenti di ruolo</p> <p>b) l'art. 110, comma n.5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il costo dei dirigenti a contratto non è un "costo contrattuale" - a tale riguardo osserva che la citata norma prevede anche che tale costo non sia un costo del personale ma tale disposizione è stata espressamente interessata dalla modifica legislativa introdotta dal D.L. 112/2008 ove si è precisato che, ai fini del contenimento della spesa di personale, tale voce rileva nel calcolo legato al rispetto del patto di stabilità; osserva inoltre che le modifiche al testo unico enti locali debbono essere attuate per espressa previsione normativa</p> <p>c) nella determinazione del fondo di produttività dei dirigenti è espressamente previsto il mantenimento della RIA dei cessati ed afferma quanto segue: "quale senso avrebbe tale disposizione se occorresse diminuire il fondo proporzionalmente alle cessazioni dei dirigenti di ruolo?"</p> <p>d) il recente D.L. n. 78/2010 prevede all'art., comma 2, che nel triennio 2011-2013 occorre procedere alla rideterminazione del fondo dei dirigenti (e dei dipendenti) in modo proporzionale alle cessazioni che si verificheranno e pertanto tale disposizione sostiene a <i>contrariis</i> l'illegittimità di tale riduzione ante 2011.</p> <p>L'Ente afferma che le economie che risultano dalla ricostruzione del fondo sono interamente devolute all'ente secondo le disposizioni del D.L. n. 112/2008 secondo un atteggiamento di prudente correttezza che l'ente ritiene comunque di perseguire (tali economie a partire dal 2008 sono annualmente superiori all'incremento del fondo facoltativo contestato in sede ispettiva).</p> <p>A detta dell'Ente tale soluzione risulta maggiormente preferibile in relazione al fatto che il primo CCDI della dirigenza è stato siglato in sede transattiva e pertanto azioni unilaterali di diminuzione del relativo fondo oltre quanto sopra ammesso legato alle cessazioni dei dirigenti di ruolo possono condurre l'ente in una difficile sede contenziosa di fronte al giudice del lavoro - irrilevanza dell'errore di diritto in relazione all'eventuale annullamento della transazione. Sarà cura della delegazione trattante di parte pubblica annullamento della transazione.</p> <p>soluzione a detta problematica nell'ambito del prossimo CCDI.</p>	<p>In merito si ritiene che giustificazioni addotte dal fondo di produttività non riguardano processi riorganizzativi interni all'ente, ma riguardano in generale la responsabilità dirigenziale così come modificata dalla normativa di carattere nazionale.</p> <p>In relazione al rilievo Ispettivo non possono considerarsi le argomentazioni del Comune in quanto per i posti coperti con dirigente l'Ente verrebbe a sostenere un doppio onere corrispondente alle risorse non ridotte del fondo e alle risorse necessarie per finanziare la retribuzione di posizione e risultato del Dirigente con contratto a termine. Pertanto le risorse del fondo relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine dovrebbero essere risparmiate dall'ente e tornare a far parte delle risorse di bilancio e, quindi, essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine", o in alternativa che il fondo non sia decurtato ma sullo stesso si faccia gravare anche l'accessorio del dirigente assunto. E' da escludere che l'Ente possa utilizzare contemporaneamente risorse autonome di bilancio (spesa corrente) per corrispondere il trattamento accessorio ai dirigenti esterni e mantenere inalterato il fondo.</p>

N.ro	Descrizione sintetica del rilievo	Provvedimenti adottati dal Comune di Fano -ulteriori chiarimenti ed integrazioni-	Valutazioni della RTS
10	Mancata riduzione dell'indennità di posizione dei dirigenti e del relativo fondo in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lett. e), del CCNL 12.02.2002 I in contrapposizione all'incremento dello stipendio tabellare, previsto dallo stesso contratto (pagg. 49/51).	L'Ente ha rideterminato i valori del fondo dal 1999 come da allegato.	La riduzione dell'indennità di posizione secondo i conteggi forniti nella relazione Ispettiva avrebbe dovuto essere pari ad € 43.641,00. Nel tabulato allegato dal Comune tale riduzione risulta essere pari ad € 40.279,00. L'Ente non ha fornito giustificazione in merito alla differenza.
11	Illegittima erogazione di un' "indennità comitato di direzione" ad alcuni dirigenti, indebitamente prevista dalla Contrattazione Collettiva Decentrata, in violazione del "principio di onnicomprensività" (pagg. 58/60).	L'Ente a sostegno della infondatezza del rilievo mosso alle pagine da 58 a 60 della Relazione Ispettiva, riferito all'illegittima attribuzione dell'indennità comitato di direzione" di cui all'art. 7 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, rinvia all'autorevole orientamento espresso, su specifico quesito, dal Ministero dell'Interno, peraltro pubblicato sulla Rivista "Guida agli Enti locali" (n. 45/2004, allegato per estratto in calce, peraltro ripubblicato nel n. 20/2005 della medesima Rivista), affermando che tale voce di spesa, legata ad un effettivo incremento delle responsabilità della dirigenza, senza ricorrere ad incarichi esterni maggiormente onerosi può incrementare legittimamente in fondo di produttività.	Si ritiene che le motivazioni esposte non siano adeguate a superare il rilievo.
12	Illegittima erogazione "una tantum" al personale dirigenziale di un incremento dell'indennità di posizione, finanziato con le economie del fondo 2004 (pag. 61)	Il Comune fa presente che con tale scelta ha dunque inteso "tamponare" economicamente la maggiore onerosità connessa alla gestione del ruolo dirigenziale, connessa all'impegno aggiuntivo richiesto in funzione del buon funzionamento dei flussi operativi dell'Ente, in presenza di più posizioni dirigenziali in attesa di copertura. L'ente afferma di aver adottato tale misura anche tenendo in debito conto che la scelta operata non avrebbe inciso, sulla quantificazione complessiva del fondo della dirigenza, stante l'operatività della sopra citata disposizione negoziale.	Si ritiene che le motivazioni esposte non siano adeguate a superare il rilievo.
13	Illegittima corresponsione a personale dirigente di emolumenti, in violazione del "principio di onnicomprensività" della retribuzione accessoria (pagg. 66/70).	Dal gennaio 2008 è stata sospesa il pagamento dei diritti di rogito al Vice Segretario Generale dell'ente Dott. De Leo. L'Ente ritiene che dalla documentazione in atti risultano conformi i periodi di sostituzione del Segretario Generale per il riscontro dell'attività rogante. Nessun ulteriore compenso è stato riconosciuto al citato dirigente per l'attività rogante comunque prestata a favore dell'ente (ora si richiama l'art. 9, comma n. 3 del D.L. n. 78/2010). Il Comune di Fano afferma che le disposizioni dell'art. 37, comma n.1, del CCNL 10/04/1996 hanno chiara ed inequivoca natura esemplificativa non esaustiva usando la locuzione "quali, ad esempio...". In ordine al limite da intendersi riferito all'ufficiale rogante piuttosto che all'ente evidenzia la difforme giurisprudenza. Dall'insieme delle disposizioni sopra richiamate, quindi, l'Ente deduce che il trattamento economico riconosciuto a titolo di diritti di segreteria compete al Segretario in base alle norme di legge che lo disciplinano, così come deve essere corrisposto al Vicesegretario che, in via sostitutiva, riveste tale ruolo e che, conseguentemente, esercita le funzioni del sostituto, trattandosi di attribuzioni aggiuntive di particolare natura rispetto al ruolo dirigenziale di chi venga eventualmente investito di tale funzione. Chiarisce, poi, che la linea comportamentale adottata dall'Ente, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non conforme al vigente ordinamento giuridico, non avrebbe prodotto e non sarebbe in grado di originare alcun danno di natura patrimoniale.	In relazione al rilievo Ispettivo il Comune avrebbe dovuto recuperare gli importi indebitamente erogati al Vice Segretario Generale (Dirigente dell'Ente) fino all'entrata in vigore del CCNL del 22/02/2006, in quanto rientrante nel principio dell'onniconcomprensività del trattamento. Per il periodo successivo alla data di sottoscrizione del CCNL, invece, sarà necessario accertare che l'erogazione delle provvidenze retributive accessorie (diritti di rogito) sia avvenuta nel rispetto della normativa vigente.

N.ro	Descrizione sintetica del rilievo	Provvedimenti adottati dal Comune di Fano -ulteriori chiarimenti ed integrazioni-	Valutazioni della RTS
14	<p>Irregolarità varie riguardanti il conferimento degli incarichi di consulenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato esame da parte del Collegio dei revisori degli atti di affidamento incarichi;</li> <li>- mancato invio alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti delle delibere di conferimento;</li> <li>— errata determinazione del plafond di spesa relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza con inserimento di adempimenti obbligatori per legge, di mere acquisizioni di servizi o di collaborazioni coordinate e continuative;</li> <li>- mancato accertamento/ricognizione delle risorse professionali presenti all'interno della struttura;</li> <li>— attribuzione reiterata dell'incarico in violazione del principio della temporaneità del medesimo (pagg. 73/50).</li> </ul>	<p>L'Ente riferisce che è stato oggetto nel 2008 di specifica valutazione della Corte Conti Marche (in sede di audizione è stato ampiamente dibattuto il tema relativo alla "temporaneità" degli incarichi in relazione ai principi di economicità ed efficienza rinvenibili nell'esternalizzazione di funzioni tipiche o particolari stante il necessario temperamento storico, nell'ambito della p.a, del principio di autosufficienza amministrativa).</p> <p>L'Ente osserva come la normativa mentre dispone in relazione al principio dell'autosufficienza organizzativa relativamente agli incarichi riferibili all'art. 7 del D.L.gs.n.165/2001 dall'altro incentiva, in presenza di principi di economicità ed efficienza, l'<i>outsourcing</i>. Riferisce, inoltre, una evidente discrasia normativa in quanto l'acquisizione di servizi è diversamente regolata dalle norme che consentono, per gli appalti le procedure in economia &lt; ad euro 20.000,00, il ricorso all'affidamento diretto mentre per gli incarichi non prevedono alcuna analogo ragionevole soglia.</p> <p>La ricognizione sulle reali condizioni legittimanti l'affidamento degli incarichi professionali compete alla dirigenza che attribuisce gli incarichi.</p> <p>Riferisce che l'ente è dotato di un apposito regolamento adottato in relazione alle sopravvenute disposizioni di Legge.</p> <p>Infine, evidenzia che tali problematiche sono state oggetto di numerosi interventi legislativi e che il legislatore ha anche approvato norme per la stabilizzazione delle co.co.co.</p> <p>L'ente ha approvato norme regolamentari dettagliate al riguardo con deliberazione della Giunta n.201/2008; gli incarichi di consulenza sono regolarmente pubblicati sul sito internet ed esaminati preventivamente dai revisori dei conti; gli incarichi superiori ai 5.000,00 euro sono costantemente inviati alla Corte dei Conti.</p> <p>L'ente applica la nozione di incarichi di ricerca studio e consulenza secondo la nozione ricavabile dalla SS.UU. Controllo Corte Conti del 15/02/2005 nonché la deliberazione Corte Conti Marche n.7/2009.</p>	<p>Si ritiene che le motivazioni esp. non siano adeguate a superare rilievo, tra l'altro molte dei rilievi Ispettivi risultano confermati dalla stessa relazione della Corte dei Conti Marche.</p>
15	<p>Anomalie varie riguardanti gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- irregolare ricorso sistematico alla proroga dei contratti, protratti nel tempo ed utilizzati per l'espletamento di attività ordinarie stabili e non temporanee;</li> <li>- illegittimo incremento del compenso non giustificato da un ampliamento dell'oggetto dell'incarico (pagg. 83/87).</li> </ul>	<p>Si richiama quanto evidenziato nel punto precedente evidenziando l'evoluzione della normativa in senso restrittivo cui l'ente si è adeguato da un lato applicando le disposizioni sulla stabilizzazione e dall'altro riducendo fortemente le collaborazioni.</p> <p>Sono stati banditi numerosi concorsi pubblici sia a tempo indeterminato che a tempo indeterminato per sopprimere alle esigenze dell'ente.</p> <p>L'incremento dell'incarico ritenuto illegittimo è relativo ad un lungo e difficile periodo afferente la conduzione dell'ufficio legale (che è rimasto privo di qualunque avvocato di ruolo dal dicembre 2007).</p> <p>L'ente risulta inoltre privo di qualunque dipendente presso il servizio società partecipate e presso il servizio espropri.</p> <p>Il comune ha progressivamente adattato la <i>governance</i> di ASET spa ai principi che gradualmente venivano introdotti nell'ordinamento mediante la corte di giustizia ed il consiglio di stato; è infatti noto che il principio di delegazione interorganica è stato oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali; al momento il controllo analogo risulta perfettamente conforme alla normativa ed alla giurisprudenza vigente.</p> <p>Sono state introdotte rilevanti modifiche statutarie e di controllo come da deliberazione n. 329/2008.</p>	<p>Nel prendere atto del parziale adeguamento al rilievo, l'Ente avrebbe dovuto, in ogni caso, procedere al recupero delle somme oggetto del rilievo di cui al secondo punto per l'importo di € 3.000,00</p>
16	<p>Improprio affidamento diretto di servizi pubblici alla Aset S.p.a. in assenza dell'esercizio del "controllo analogo" sulla società (pagg. 88/91).</p>	<p>Da un esame delle modifiche Statutarie intervenute e del contratto di servizi si ritiene che il rilievo possa considerarsi superato.</p>	



N.ro	Descrizione sintetica del rilievo	Provvedimenti adottati dal Comune di Fano -ulteriori chiarimenti ed integrazioni-	Valutazioni della RTS
17	Illegittima erogazione ai componenti del consiglio di amministrazione di Aset S.p.a. di un rimborso spese forfetario, in violazione delle norme vigenti (pagg. 92/94).	Il Comune riferisce che il trattamento economico è conforme alla normativa.	La risposta non chiarisce su compensi sono stai adeguati n. quale trattamento viene corrisposto (art. 84 comma 1 o art 84 comma 4). In ogni caso occorre procedere al recupero dei compensi indebitamente erogati.
18	Necessità di adeguare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione alle disposizioni vigenti e mancata pubblicazione sul sito istituzionale del nome e del compenso dei componenti designati dal comune in seno ai consigli di amministrazione delle società controllate (pag. 94).	Le relative società interessate dalla normativa sono in regola con il numero dei componenti determinato <i>ope legis</i> senza che a ciò possa opporsi la relativa modifica statutaria. Tutte le informazioni sono regolarmente pubblicate sul sito internet comunale come da disposizioni di legge.	Il rilievo può ritenersi superato
19	Irregolare accertamento del canone ASET S.p.a. nell'anno precedente alla nascita dell'obbligazione, in contrasto con quanto previsto dal contratto di servizio e dai principi contabili (pagg. 96/97).	L'Ente afferma che il canone, essendo frutto della gestione della TIA, segue le relative scadenze temporali da cui non può essere estraneo e che eventuali scostamenti temporali relativi al versamento del canone che non abbiano riflessi negativi sull'amministrazione comunale e che consentano una migliore gestione finanziaria della relativa società " <i>in house</i> " non solo sono legittimi (indipendentemente dal contratto) ma anche auspicabili nell'ottica della gestione integrata di tali realtà sempre più sottolineata dalla legislazione e dalla giurisprudenza.	Il rilievo non è superabile contabilmente, in ogni caso nella risposta del Comune non si intravede la volontà di adeguarsi al rilievo Ispettivo.
20	Incongrua incidenza, fra le componenti di costo rilevanti ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA), del canone concessorio versato al comune dall'Aset S.p.a., con la conseguente introduzione di un'implicita imposta comunale non prevista da alcuna fonte normativa primaria (pagg. 98/100).	Il Comune di Fano afferma di mantenere, nella presente materia, la potestà autoritativa di natura pubblicistica di determinare l'ammontare del canone di gestione che si riflette nella congrua determinazione della tariffa della discarica. Il canone è in sostanza dovuto da ASET spa in quanto, con l'affidamento del servizio, la società può modulare le tariffe di conferimento in discarica. Non è pertanto un canone immobiliare. Infine l'Ente osserva che la Corte Conti Marche ha già esaminato la questione relativa al canone percepito da ASET spa per verificarne l'effettivo e costante incasso senza mai sollevare eccezioni sulla legittimità dello stesso.	Le modalità previste per la determinazione del canone confermano quanto descritto nell'ultimo capoverso di pag. 99 della relazione Ispettiva.
21	Erroneo accertamento dei proventi per permessi di costruire effettuato non in base agli effettivi introiti, con conseguente superamento, nel 2006, del limite del 50% destinabile a spese correnti previsto dalla normativa vigente (pagg. 105/106)	L'Ente riferisce che gli importi delle suddette entrate accertati nei vari esercizi risultano superiori delle rispettive somme riscosse soltanto dal punto di vista formale, che la differenza corrisponde alle somme che al 31/12 di ciascun anno di competenza erano già affluite nell'apposito conto corrente postale intestato all'Ente ma che per evidenti difficoltà operative (la Tesoreria comunale a tale data non può effettuare movimenti di cassa) non erano state ancora prelevate e contabilizzate. Quindi afferma che, dal punto di vista sostanziale, le somme accertate corrispondono esattamente a quelle effettivamente incassate anche se una minima parte delle stesse al 31/12 non erano ancora state versate in Tesoreria ma detenute sul conto corrente postale.	L'Ente non ha presentato idonea documentazione atta a dimostrare quanto affermato in relazione al superamento del rilievo.
22	Mancata adozione da parte della Giunta comunale di un atto tendente ad attribuire, sul 50% dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada, un vincolo di destinazione (pag. 110).	L'Ente riferisce che la delibera non è stata adottata ma il vincolo di destinazione dei proventi è stato rispettato nella sostanza avendo effettuato interventi previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 in misura ampiamente superiore al 50% dei proventi stessi.	L'Ente non ha presentato idonea documentazione atta a dimostrare quanto affermato in relazione al superamento del rilievo.

N.ro	Descrizione sintetica del rilievo	Provvedimenti adottati dal Comune di Fano -ulteriori chiarimenti ed integrazioni-	Valutazioni della RTS
23	<p>Incongruenze tra i dati risultanti dall'elenco dei residui riaccertati al 31.12.2006 e quelli indicati nel report, relativo ai finanziamenti con residuo da erogare, tratto dal sito internet della Cassa Depositi e Prestiti (pag. 111).</p> <p>Destinazione di una quota significativa dell'avanzo disponibile e di altre entrate aleatorie o straordinarie al finanziamento della parte corrente del bilancio (pagg. 113/116).</p>	<p>E' stato verificato che non sussistono altre incongruenze tra i dati risultanti dal consuntivo 2006 e quelli del report della Cassa DD.PP. La somma di euro 144,09 che non trovava corrispondenza fra i residui attivi dell'ente è stata accertata e riscalda nell'esercizio 2007 ed è confluita nell'avanzo risultante dal rendiconto 2007.</p>	<p>Il rilievo può ritenersi superato.</p>
24		<p>L'Ente afferma che la destinazione dell'avanzo di amministrazione disponibile e di altre entrate aleatorie o straordinarie finalizzate al finanziamento di spese correnti è stata effettuata nei limiti consentiti dalla legge ed evidenzia che il ricorso a tali entrate è la diretta conseguenza della rilevante sottodotazione di trasferimenti statali del Comune di Fano rispetto alla media di fascia demografica di appartenenza. Infatti, come si può rilevare dalla tabella del Min.interno relativa al contributo integrativo 2008 per gli enti sottodotati, Il Comune di Fano risulta carente di risorse, rispetto alla media di fascia demografica pari ad euro 75,37 per abitante, corrispondente a circa 4,6 milioni di euro annui. Per cui asserisce che finchè non sarà attuata una seria perequazione dei trasferimenti erariali fra Enti il Comune di Fano sarà costretto a sopperire alla carenza di risorse con le suddette entrate.</p>	<p>Il rilievo non può ritenersi superato tenendo conto di quanto detto in relazione ai rilievi n. 21 e 22</p>